

## La “comunicazione unica” per la nascita di impresa

di Giovanni Savini

Dallo scorso 18 febbraio, data dell'entrata in vigore del decreto interministeriale 2 novembre 2007 (in GU 21 dicembre 2007, n. 296), con quale è stato individuato il modello di dichiarazione e sono state stabilite le specifiche tecniche<sup>1</sup>, è operativa la c.d. “comunicazione unica” per l'inizio dell'attività di impresa, che unifica (con evidente semplificazione per le imprese e conseguente economia di tempi) tutte le comunicazioni dovute per l'iscrizione al Registro delle imprese ed a fini previdenziali, assistenziali e fiscali.

Secondo i primo dati disponibili, ad un mese dall'entrata in funzione (dati al 19 marzo), sono circa ottanta le attività di impresa che hanno avuto inizio utilizzando la nuova procedura<sup>2</sup>.

È stata data, così, attuazione ad una previsione contenuta nel decreto legge 31 dicembre 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40<sup>3</sup>, noto come “decreto Bersani 2”<sup>4</sup>, che ha introdotto numerose misure di “liberalizzazione” e semplificazione delle attività economiche<sup>5</sup>.

Infatti, l'art. 9 di tale d.l. ha disposto che ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa, ma anche (come precisato dal comma 5) in caso di modifiche o cessazione dell'attività, l'interessato presenta all'Ufficio del Registro delle

---

<sup>1</sup> In attesa della individuazione delle “regole tecniche” demandate ad uno specifico dPCM, su cui cfr. *amplius ultra*.

<sup>2</sup> I dati sono stati cortesemente forniti da Infocamere.

<sup>3</sup> Recante “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli”. Il decreto legge era stato approvato dal Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2007, contestualmente al disegno di legge recante “Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale”, approvato dalla Camera dei deputati il 15 giugno 2007 (AC 2272-bis-bis) e che non ha concluso il proprio *iter* al Senato per la cessazione anticipata della XV Legislatura (AS 1644). Il decreto legge, invece, è stato esaminato dalla X Commissione Attività Produttive della Camera dal 7 al 21 febbraio, approvato dall'Aula il 22 marzo, esaminato dalla X Commissione Senato il 27 e 28 marzo e convertito definitivamente dal Senato il 30 marzo 2007.

<sup>4</sup> Il primo decreto legge “Bersani”, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale” è il d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

<sup>5</sup> Sull'interrelazione tra liberalizzazione delle attività economiche e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, data la comune finalità di rimozione degli ostacoli allo sviluppo del sistema produttivo, si veda anche, in questa rivista informatica, Sezione Convegni e Resoconti/Archivio 2007, C. FASONE, resoconto del convegno “Liberalizzazioni e semplificazioni amministrative: tecniche di regolazione e riflessi su imprese e consumatori”, con intervento del Ministro dello sviluppo economico Pierluigi Bersani, svolto il 30 maggio 2007 presso la LUISS-Guido Carli.

imprese, per via telematica o su supporto informatico<sup>6</sup>, una “comunicazione unica”. Ai sensi del comma 2, questa “vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese ed ha effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali [...], nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA.”

Ricevuta la comunicazione unica, l'Ufficio del Registro delle imprese rilascia “contestualmente” (*i.e.* immediatamente) la ricevuta, che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge, e dà notizia alle Amministrazioni competenti dell'avvenuta presentazione della comunicazione unica. Le Amministrazioni competenti comunicano all'interessato e allo stesso Registro delle imprese, per via telematica, immediatamente il codice fiscale e la partita IVA ed entro i successivi sette giorni gli ulteriori dati definitivi.

Rilevante la specificazione del comma 6, ai sensi del quale la comunicazione, la ricevuta e gli atti amministrativi in questione sono adottati in formato elettronico e trasmessi per via telematica. A tale fine le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura assicurano, gratuitamente, previa intesa con le associazioni imprenditoriali, il necessario supporto tecnico ai soggetti privati interessati.

L'attuazione della norma è stata demandata a due provvedimenti amministrativi, che, almeno secondo l'intenzione del legislatore “semplificatore”, avrebbero dovuto essere adottati entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione<sup>7</sup>:

- un decreto adottato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, di individuazione del “modello informatico” della comunicazione unica, che è stato adottato lo scorso 2 novembre (e pubblicato nella GU 21 dicembre 2007, n. 296);

- un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale (ai sensi dell'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale di cui al d.lgs. 82/2005), recante le “regole tecniche”, le modalità di presentazione da parte degli interessati e quelle per l'immediato trasferimento telematico dei dati tra le Amministrazioni interessate, il cui *iter* non si è ancora concluso.

---

<sup>6</sup> Condivisibile alternativa introdotta da un emendamento alla Camera.

<sup>7</sup> Peraltro il testo originario, emendato nel corso dell'esame alla Camera, faceva decorrere il termine per l'adozione dall'entrata in vigore del decreto legge.

Tale mancata adozione, però, pur suscitando perplessità per la carenza di una disciplina “tecnica” organica, non ha impedito l’entrata in funzione della nuova procedura. Infatti, i commi 8<sup>8</sup> e 9 dell’art. 9 avevano (saggiamente?) previsto che la nuova normativa trovasse applicazione a decorrere dal sessantesimo giorno successivo dalla data di entrata in vigore del solo decreto interministeriale sul “modello” di comunicazione unica (e, quindi, dallo scorso 18 febbraio scorso), ferma restando la facoltà degli interessati, per i primi sei mesi di applicazione della nuova disciplina, di presentare alle Amministrazioni competenti le comunicazioni secondo la normativa previgente<sup>9</sup>.

Roma, 28 marzo 2007

---

<sup>8</sup> Anch’esso frutto di una modifica parlamentare, mentre l’originario testo poneva il termine di sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto legge.

<sup>9</sup> È utile, peraltro, ricordare che il comma 10 disponeva che “Al fine di incentivare l'utilizzo del mezzo telematico da parte delle imprese individuali, relativamente agli atti di cui al presente articolo, la misura dell'imposta di bollo di cui all'articolo 1, comma 1-ter, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, e successive modificazioni, [*i.e.* l'imposta di bollo per le trasmissioni telematiche] è rideterminata, garantendo comunque l'invarianza del gettito, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”. Non essendo stato possibile – verosimilmente per motivi di copertura finanziaria – adottare il suddetto regolamento, l’art. 1, comma 205, della legge finanziaria per il 2008 (l. 24 dicembre 2007, n. 244) ha diminuito l’imposta di bollo per le trasmissioni telematiche da 42 a 17,50 Euro.